

**ESTRATTO DEL
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GUERRA SONIA**
Indirizzo **TUFI, 34 LUMEZZANE (BS)**
Data di nascita **18/12/1970**
Luogo di nascita **LUMEZZANE**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Ultima esperienza di collaborazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
- Albatros asd
Impianti sportivi
istruttore di nuoto, istruttore baby, operatrice amministrazione sportiva

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE
INERENTE L'ATTIVITA' SPORTIVA**

- Titolo di studio
• Brevetti conseguiti
• Altri attestati
inerenti l'attività
sportiva
- diploma*
Istruttore di Base LOM021848, Ass. Bagnanti LOM-005244
Istruttore di Fitness in acqua
corso BLSA anno 2012
- Corsi di aggiornamento
- Tutti gli aggiornamenti Albatros a partire dal 1998.*

IN FEDE

SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO PER PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TRA

L'Azienda Speciale Albatros Attività Sportive Dilettantistiche, con sede a Lumezzane in Piazzale Piscina al n. 6, codice fiscale n. 01971630981, cod. Federazione Italiana Nuoto LOM-09370, codice del registro nazionale CONI n. 29723, nella persona del suo legale rappresentante sig. Domenico Bonetti, nato a Lumezzane il 20/11/56 codice fiscale BNTDNC56S20E738Z, in seguito per brevità anche definita SOCIETA' oppure ALBATROS a.s.d.

E

la sig.ra **Sonia Guerra**, nata a Lumezzane il 18/12/1970 residente a Lumezzane (BS) in Via Tufi, 34, cod. fiscale GRRSNO70T58E738I in seguito denominato/a Tecnico

PREMESSO CHE

- La Società sopra citata è nella necessità di richiedere una assistenza tecnica professionale per i propri iscritti presso la Piscina Comunale a Lumezzane;
- il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di Istruttore di Nuoto;
- il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la Società;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 25 della lg. 133/99, così come modificato dall'art. 37 della lg 21/11/2000, n. 342, e art. 67 lett. M) del DPR 917/86 così come modificato dalla legge 289/2002;
- la Società è giunta nella determinazione di avvalersi dell'opera professionale del Tecnico;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di un'attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto ed escludendo che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla Legge 91/81.

Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Tecnico presterà la sua attività nell'interesse della società nel settore attività didattica (prevista al punto 2.1° dello Statuto Aziendale) con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che saranno concordati con la società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle società sportive riconosciute dal CONI di cui all'art. 25 della legge 21/11/2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal Tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

3. IMPEGNI DEL TECNICO

Il Tecnico s'impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale. Il Tecnico dichiara di essere disposto a svolgere la propria attività nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato e per la fascia oraria 18.00 - 21.00 e 9 - 11.

4. DIRITTI D'IMMAGINE

Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo pubblicitari dell'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. intendessero usufruire della sua immagine d'istruttore di nuoto per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.

5. PRESTAZIONE A CARICO DEL TECNICO

Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società. Il tecnico sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che saranno concordati fra le parti.

Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

6. COMPENSO DEL TECNICO

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del Tecnico, l'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. s'impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. M) del DPR 917/86. Al Tecnico sarà corrisposto un compenso annuo di EURO 7450 al lordo di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il Tecnico è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore a EURO 20.658,28 l'anno, la ritenuta che applicherà l'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. dovrà essere considerata a titolo d'acconto.

7. DURATA DELL'INCARICO

L'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. s'impegna ad utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal 1/9/2013 al 31/8/2014, data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA

Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la società può, in qualsiasi momento, revocare il presente incarico, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile.

9. DEFINIZIONE DEL RAPPORTO

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il Tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo.

10. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati forniti dal Tecnico formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e per tutte le operazioni necessarie all'applicazione del presente contratto.

11. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione Italiana Nuoto.

Letto, controllato e sottoscritto

Lumezzane 1/9/2013

Azienda Speciale ALBATROS a.s.d.

Il legale rappresentante
Domenico Bonetti



Il Tecnico

Sonia Guerra



Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 oggetto del contratto, art. 4 diritti di immagine, art. 6 compenso del Tecnico, art. 8 risoluzione anticipata, art. 10 autorizzazione al trattamento dei dati e art. 11 clausola compromissoria.


Azienda Speciale ALBATROS a.s.d.

Il legale rappresentante
Domenico Bonetti



Il Tecnico

Sonia Guerra



SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA RELATIVO A MANSIONI DI CARATTERE AMINISTRATIVO-GESTIONALE IN FAVORE DI SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE AI SENSI DELL'ART. 67, COMMA 1, LETTERA M) DEL TUIR COSI' MODIFICATO DALL'ART.90 DELLA LEGGE 289/2002

TRA

L'Azienda Speciale Albatros Attività Sportive Dilettantistiche, con sede a Lumezzane in Piazzale Piscina al n. 6, codice fiscale n. 01971630981, cod. Federazione Italiana Nuoto LOM-09370, codice del registro nazionale CONI n. 29723, nella persona del suo legale rappresentante sig. Domenico Bonetti, nato a Lumezzane il 20/11/56 codice fiscale BNTDNC56S20E738Z,

in seguito per brevità anche definita SOCIETA' oppure ALBATROS a.s.d.

E

la sig.ra Sonia Guerra, nata a Lumezzane il 18/12/1970 residente a Lumezzane (BS) in Via Tufi, 34, cod. fiscale GRRSNO70T58E738I in seguito denominata COLLABORATRICE

PREMESSO CHE

- La Società sopra citata ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 al fine di ottimizzare i risultati della gestione e dell'organizzazione amministrativa e sportiva della società.
- la collaboratrice ha manifestato la volontà di collaborare con la società senza vincoli di dipendenza, nel ramo dell'attività sopra indicata, dichiarando di possedere la capacità richiesta per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto.
- il servizio in precedenza indicato, avendo natura tecnico-pratica, non rientra nei compiti istituzionali della società, ma si risolve in una serie di prestazioni strumentali e funzionali (e perciò affidabili anche a collaboratori esterni) all'attività istituzionale della società;
- il servizio non richiede, poste le modalità di espletamento che saranno delineate più avanti, l'impiego di mezzi organizzati;
- la società verificata l'effettiva competenza della collaboratrice in riferimento alle proprie esigenze intende avvalersi dell'opera della medesima per le finalità indicate;
- il presente rapporto per espressa esclusione prevista dall'art. 61 comma 3, del decreto n. 276/2003 non rientra nel campo di applicazione delle nuove norme del lavoro a progetto stabilite dal decreto stesso;
- la collaboratrice dichiara di non svolgere l'attività oggetto del presente incarico in via principale, ancorché non esclusiva.

Tutto ciò premesso tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La società conferisce alla collaboratrice che s'impegna a svolgerlo, ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile, l'incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva attraverso la gestione della segreteria del settore nuoto, predisponendo la raccolta integrale delle iscrizioni.

3. LIMITI DELL'IMPEGNO

La collaboratrice si obbliga a prestare la propria opera attraverso il proprio apporto personale per il tempo che sarà necessario, senza vincoli d'orario, in riferimento alla natura dell'incarico professionale ricevuto; quanto alla modalità ed ai criteri di svolgimento delle prestazioni, agirà con assoluta autonomia o indipendenza senza risultare soggetta a direttive di natura tecnica e/o organizzativa nonché a vincoli di dipendenza gerarchica da parte della società, fatto salvo il necessario coordinamento con la direzione o la persona da questa delegata.

4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

La collaboratrice sarà libera di auto determinarsi le modalità delle prestazioni richieste, nel rispetto dei programmi di massima che saranno concordati d'intesa fra le parti, in occasione di apposite riunioni nel quadro delle esigenze necessarie al raggiungimento del risultato prefissato.

5. UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

La collaboratrice potrà utilizzare tutte le attrezzature della società che le servono per l'espletamento dell'incarico quali PC, telefono, fax, fotocopiatrice, calcolatrice.

6. IMPEGNI DELLA COLLABORATRICE

La collaboratrice s'impegna a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento degli incarichi affidatogli nonché a svolgere con diligenza l'incarico affidatogli nel rispetto dei programmi e degli obiettivi concordati. Durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, la collaboratrice è obbligata a non divulgare tutte le informazioni e tutti i documenti di cui ha acquistato conoscenza in relazione al proprio incarico.

7. INCOMPATIBILITA'

La collaboratrice dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

8. DURATA DELL'INCARICO E FACOLTA' DI RECESSO

Il presente incarico decorrerà dal 1 Settembre 2013 e terminerà il 31 agosto 2014. Le parti convengono che l'apposizione del termine non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 20 giorni. Ove la società, ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, la collaboratrice avrà il diritto al solo compenso in proporzione che le spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma d'indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

9. COMPENSO

In considerazione del tipo d'incarico affidato, sarà corrisposto un compenso annuo di **1.500,00 euro** al lordo delle ritenute fiscali da applicarsi per la parte eccedente prevista dalla norma vigente.

Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che la collaboratrice pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare o manifestazioni.

Stante la specifica caratteristica del rapporto, la società non si assume alcun obbligo d'indennità di preavviso, o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattia, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni in favore della collaboratrice.

Alla collaboratrice sarà riconosciuto il rimborso delle spese sopportate per le trasferte purché preventivamente autorizzate e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà di retro presentazione dei relativi documenti giustificativi e nei limiti previsti nella normativa della società, che la collaboratrice dichiara di ben conoscere ed accettare.

10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso di cui al punto 9 sarà corrisposto in rate mensili correlate all'effettivo lavoro svolto, da pagarsi entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, previa predisposizione della regolare documentazione fiscale, la società

provvederà ad applicare ai compensi corrisposti il trattamento fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma del "co.co.co. sportivo".

11. AUTONOMIA DEL RAPPORTO

La collaboratrice, data la natura del rapporto, è libera di svolgere ulteriori attività. Ove impossibilitata a rendere la prestazione richiesta, potrà farsi sostituire da altra persona qualificata di sua fiducia cui sarà applicato il medesimo contratto. Resta inteso che se la collaboratrice, impossibilitata a rendere la prestazione richiesta, non riuscirà a farsi sostituire da altra persona qualificata, dovrà avvisare anticipatamente la società.

12. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Azienda Speciale ALBATROS a.s.d. dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione di dati personali", che i dati forniti dal Collaboratrice formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa di cui alla legge sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati saranno pertanto trattati esclusivamente per l'espletamento delle finalità istituzionali e per tutte le operazioni necessarie all'applicazione del presente contratto. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte della collaboratrice il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali.

Lumezzane 1/9/2013

Azienda Speciale ALBATROS a.s.d.

Il legale rappresentante
Domenico Bonetti



La collaboratrice

Sonia Guerra



Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui a gli artt. 2 oggetto del contratto, art. 4 modalità d'espletamento dell'incarico, art. 6 impegni della collaboratrice, art. 7 incompatibilità, art. 8 durata dell'incarico e facoltà di recesso, art. 9 compenso, art. 10 modalità d'erogazione del compenso, art. 11 autonomia del rapporto art. 12 autorizzazione al trattamento dei dati.

Azienda Speciale ALBATROS a.s.d.

Il legale rappresentante
Domenico Bonetti



La collaboratrice

Sonia Guerra

